




Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"

MENU



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

COME SI ISCRIVE A RUOLO UNA OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO MOBILIARE ESATTORIALE PRESSO TERZI EX ART 72 BIS DPR 602/1973?

Il pignoramento mobiliare esattoriale presso terzi ex art. 72 bis dpr 602/1973 è eseguito direttamente dall'ente esattore (agenzia entrate - riscossione) con atto che ordina al terzo il pagamento diretto entro un termine (60 giorni) di quanto dovuto al debitore, entro i limiti variabili di legge, senza che vi sia una iscrizione a ruolo presso il Tribunale di un procedimento esecutivo presso terzi e senza che vi sia la fissazione di un'udienza di propalazione. Ciò crea il problema di stabilire come e dove proporre un'opposizione al pignoramento (che sia agli atti ex art. 617 o all'esecuzione ex art. 615), non avendo un giudice dell'esecuzione, un'udienza fissata, né un procedimento esecutivo.

In questi casi, almeno fino a nuove disposizioni e aggiornamenti, la prassi di diversi tribunali è che il debitore iscriva a ruolo il procedimento nel ruolo delle esecuzioni mobiliari del Tribunale competente, essendo competente per le opposizioni il Giudice delle esecuzioni, come se si trattasse di una iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo ad opera del debitore ex art. 159 ter disp. att. cpc. Nella nota di iscrizione a ruolo, costituente l'atto principale telematico dell'iscrizione a ruolo, inserirà le descrizioni e le date risultanti nell'atto di pignoramento nei campi del precetto, del titolo, dell'udienza e del pignoramento, allegando il contributo unificato (attualmente € 98,00 + 27,00 di marca, come da circolare 15/06/2021 Min. Giustizia) e fra i documenti allegati, il ricorso in opposizione, quale file convertito in pdf e firmato digitalmente, oltre al mandato e ai documenti.